

Premesso che già i commi 7-bis e seguenti dell'art. 93 del D.Lgs 163/2006 (ora abrogato), così come introdotti dalla L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevedevano, per ciascuna opera o lavoro, la destinazione ad un fondo per la progettazione e l'innovazione di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire per l'80% tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e da destinare per la restante quota del 20% alle finalità indicate all'art.7 quater dell'articolo 93 e precisamente: *“acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini”*;

Ricordato che l'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 *“Incentivi per funzioni tecniche”* (ora modificato), in caso di appalti relativi a lavori, servizi o forniture prevedeva per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, prevede:

- al comma 2 che *“le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai (propri) dipendenti”* e che la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture (solo) nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;
- al comma 3 che *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori”*;
- al comma 4 che *“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”*.
- al comma 5-bis che *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;

Preso atto che con D.L. 32/2019 è stato modificato il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 08.04.2016 n. 50 sopprimendo l'incentivo per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ed inserendo, invece, tra le attività beneficiarie dell'incentivo le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione. Il succitato comma 2 dell'art. 113, nella nuova formulazione, così recita: *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici*

destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. omissis.... La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;

Visto il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, commi 7 bis e seguenti, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, per le attività svolte a decorrere dal 19.08.2014 e sino al 19.04.2016, adottato dal Comune di Treviso con DGC n. 302 del 23.11.2016;

Visto il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 08.04.2016 n. 50, per le attività svolte a decorrere dal 20.04.2016, approvato con DGC n. 55 del 15.03.2017 e integrato e modificato con DGC n. 361 del 03.12.2018;

Tenuto conto, per le attività svolte dal 19.04.2019, dei suggerimenti proposti dal Coordinatore dell'Area Amministrativa con mail del 03.05.2019 con cui veniva consigliato di inserire nell'atto di “costituzione del gruppo di lavoro”, tra le altre, le seguenti premesse:

- valutata la necessità di accantonare le somme da corrispondere a titolo di incentivo, anche in un momento anteriore all'adozione del regolamento, purché nei limiti massimi previsti dalla legge (due per cento), fermo restando che l'adozione del regolamento costituisce la condizione necessaria per la liquidazione dell'incentivo economico tra gli aventi diritto, in recepimento dei criteri e delle modalità che saranno fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- ritenuto, nelle more della modifica del “regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50”, di accantonare un fondo nel limite massimo previsto dalla normativa (ovvero, il 2 per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara) pari ad euro

Atteso che tutti i settori impegneranno e liquideranno la quota del 2% al pertinente capitolo di spesa disponendo, in sede di liquidazione, che i mandati di pagamento siano emessi su detto capitolo ma vincolati:

- per la quota pari al 80% ad apposita reversale da incassare al capitolo d'entrata 305702/5 (*E 3.05.99.02.001*) “*Recupero incentivi progettazione*” dando atto che l'importo dell'incentivo sarà corrisposto dal Servizio Stipendi con l'erogazione delle competenze stipendiali mensili, imputando la spesa sugli impegni assunti con la determinazione appositamente redatta dallo stesso Servizio nel rispetto della normativa contabile che colloca le spese di personale tra le spese correnti;
- per la quota pari al 20% ad apposita reversale d'incasso al capitolo 305702/15 “*Recupero incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 4 (U 290901/5)*” cod. bil. E. 3.05.99.02.001, per essere successivamente destinata alle finalità indicate all'art. 93, comma 7 quater del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Ricordato che il Servizio Stipendi con propria determinazione n. 544 del 10/04/2019 ha provveduto ad assumere appositi accertamenti ed impegni per la regolazione contabile della quota (pari all'80%) destinata al personale addetto alle attività relative a lavori, servizi e forniture;

Al fine di alimentare, con regolazione contabile, il fondo di cui sopra, è necessario **accertare** la restante quota del 20%, stimata in € **30.000,00**, sul titolo 3 dell'entrata al capitolo 305702/15 (cod.

bil. E 3.05.99.02.001) “Recupero incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 4, (U 290901/5)” al quale affluiranno le reversali di cui alla regolazione contabile sopra indicata;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il prot. 46712 del 27.03.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dr.ssa Stefania Bassi, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 28 del Regolamento di Direzione, l'incarico di dirigente del Settore “Ragioneria e Finanze” a tempo determinato previsto dalla dotazione organica, a decorrere dal 01 aprile 2019 e sino al 31 marzo 2022, salvo proroghe per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. che le spese collegate all'accertamento NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere di conseguenza;

DETERMINA

- 1) di accertare in entrata, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui riportate, la somma stimata di € 30.000,00 al fine di far affluire, in sede di liquidazione dell'incentivo al personale dipendente avente diritto, la quota del 20% al cap. 305702/15 “Recupero incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 4 (U 290901/5)” cod. bil. E.3.05.99.02.001, da destinare successivamente per le finalità indicate all'art. 93, comma 7 quater del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di procedere, nel corso del 2019 in sede di liquidazione dei compensi, a regolazione contabile a valere sul capitolo di entrata indicato al precedente punto 1;
- 3) di precisare che la somma di cui al punto 1) sarà rettificata in base all'effettivo compenso incentivante liquidato annualmente.